

REPUBBLICA ITALIANA



Repertorio

Provinciale dei contratti

Rif.: P.G. _____/_____

n.

PROVINCIA DI BRESCIA

**CONTRATTO PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
INTERBIBLIOTECARIO ALL'INTERNO DELLA RETE
BIBLIOTECARIA BRESCIANA, PER IL PERIODO DI QUATTRO
ANNI – CIG A02BB5E3A7**

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ -----

- da una parte: **la Dott.ssa Simona Zambelli**, nata a Breno (BS) il giorno 13/08/1972,
Dirigente del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB della
Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178; P.IVA: 03046380170) (di seguito anche:
“**Stazione appaltante**” oppure: “**Amministrazione aggiudicatrice**”) qui agente in
rappresentanza e nell'interesse esclusivo della menzionata Provincia;-----

- dall'altra parte: **il sig./la sig.ra** _____, nat_ in _____ (__) il giorno
_____, domiciliato per la carica in _____ (__) che qui agisce per
conto e nell'interesse della società _____ (d'ora in poi anche: “**Appaltatore**”)

con sede legale in _____ Via _____ n.____ (C.F. _____ e
P. IVA: _____) iscritta nel R.E.A. n. _____ delle Imprese della
C.C.I.A.A. di _____, nella sua qualità di _____

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB, è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi semplicemente "Capitolato") inerente il servizio in oggetto ed è stato disposto di conferire l'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 71, del D. Lgs 36/2023 (d'ora innanzi "Codice") per l'affidamento del servizio trasporto interbibliotecario all'interno della Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 e 2 lett. a) del Codice.-----

- con Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore della Stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta, è stato approvato il disciplinare di gara;-----

- l'importo complessivamente stimato, a base di gara, per l'Accordo quadro è pari ad € 1.364.000,00 (€ **unmilionetrecentosessantaquattromila/00**) - I.V.A. Esclusa;

- l'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero,00) in quanto non sono previsti rischi da interferenze, secondo quanto previsto dall'art. 26, co. 5 del D. Lgs. 81/2008);-----

- la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;-----

- con la Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore Stazione appaltante, è stata nominata la Commissione giudicatrice;-----
- con la Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore Stazione appaltante a seguito di gara, sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione del servizio in epigrafe all'Appaltatore;-----
- con la Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi al suddetto Appaltatore, avendo conseguito un punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice pari a _____ e offerto un ribasso del _____ % sull'importo posto a base di gara;-----
- L'Appaltatore ha presentato dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, agli atti;-----
- la ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto d'Integrità della Provincia di Brescia, già sottoscritto in sede di gara, nonché, se ricorrono le circostanze, si obbliga, pena risoluzione o decadenza del presente contratto, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (a sua volta modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023) e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, consultabile sul sito istituzionale al seguente link <https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>; -
- sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti previsti dagli artt. 94, 95, 100 del Codice, inerenti alle cause di esclusione dalla

partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti, oltre a quelli inerenti ai requisiti speciali previsti in sede di gara. Per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia in capo all'Appaltatore, prevista dal D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, la cui efficacia è subordinata all'esito delle verifiche della Prefettura competente, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del medesimo decreto. La Provincia di Brescia risolverà il presente contratto, in caso di accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011.-----

-----**Tutto ciò premesso** -----

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,-----

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA**-----

quanto segue. -----

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO-----

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. --

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto del servizio indicato in epigrafe, la cui natura è dettagliata all'art. 18 e successivi del Capitolato.-----

L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti esecutivi è regolata in via gradata: (I) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo; (II) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023; (III) dalle disposizioni

contenute nel Capitolato, parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, sebbene non materialmente allegato.; (IV) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. -----

L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti esecutivi deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità a quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'offerta presentata. ---

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente Accordo quadro, seppur non materialmente allegati: -----

- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; -----

- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;-----

- il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con Determinazione dirigenziale n. 1549/2023; -----

- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, approvato con Decreto Presidente Provincia n. 43/2022. -----

Il presente contratto di Accordo quadro non vincola in alcun modo la Provincia di Brescia, all'affidamento del servizio in oggetto, né alla sottoscrizione di contratti aventi durata o importi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare

- mediante esecuzione e fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito dal presente atto - i contratti esecutivi deliberati dalla Provincia di Brescia che aderisce al presente Accordo nel periodo della sua validità ed efficacia. -----

ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO -----

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è pari a € 1.364.000,00 (€ **unmilionetrecentosessantaquattromila/00**) - I.V.A. Esclusa; -----

Il costo della manodopera è stimato in € _____ (al netto di IVA), calcolato sulla base del Contratto collettivo nazionale lavoro del settore “ _____ ”;---

L'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a € 0,00 (euro zero,00);-----

La copertura finanziaria del servizio di cui trattasi verrà assicurata con la sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi; -----

La spesa è finanziata per € _____ con fondi propri dell'Amministrazione aggiudicatrice e per € _____ con fondi trasferiti dai Sistemi Bibliotecari aderenti alla RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese) come da relativa convenzione. -

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO -----

Come disposto dall'art. 3 del Capitolato, l'Accordo quadro ha una durata pari a 4 (quattro) anni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'art. 2 del presente Accordo quadro. Alla scadenza del suddetto termine l'Accordo con l'Appaltatore si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. ----

Durante il periodo di validità dell'Accordo quadro la Provincia di Brescia, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di appalto per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche dell'Accordo quadro stesso. In tal caso all'operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. -----

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi di importo complessivamente inferiore a quello indicato nel precedente art. 2, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. -----

I contratti di appalto specifici derivanti dall'Accordo quadro potranno avere dimensione temporale ed importo variabile, di qualsiasi entità, nei limiti di quanto stabilito ai

precedenti artt. 2 e 3 del presente atto;-----

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà sottoscrivere il contratto esecutivo fino all'ultimo giorno di vigenza dell'Accordo quadro e per la durata massima di 24 (ventiquattro mesi) oltre la data di scadenza dell'Accordo stesso -----

ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO -----

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice, il valore dell'Accordo quadro potrà essere ridotto o incrementato fino al 20% (ventipercento) dell'importo iniziale previsto dal precedente art. 2, senza che l'Appaltatore possa far valere alcuna eccezione a riguardo (c.d. "*quinto d'obbligo*"). -----

Ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice, l'importo a base del presente Accordo potrà essere modificato - in aumento - sino a concorrenza del 25 % (venticinquepercento), senza che l'Aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.-----

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA -----

Come disposto all'art. 6 del Capitolato, in considerazione della peculiarità della procedura di cui al presente appalto, distinta in due fasi (Accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo dell'Accordo stesso. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a costituire idonee cauzioni definitive a garanzia di ogni contratto applicativo derivante dal presente Accordo quadro, nei modi, forme ed importi di cui all'art. 117 del Codice. Detta cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; nei casi di applicazione di penali, di risoluzione per inadempimento o risarcimento danni, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.-----

Prima della stipula del contratto specifico e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (R.C.O.), con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 (euro un milione,00). - -----

È fatto obbligo all'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e persone, siano essi addetti al servizio che soggetti terzi. L'Amministrazione aggiudicatrice è sollevata da ogni responsabilità, anche nell'ambito dei propri locali, per eventi dannosi di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi a carico di persone e/o cose, ivi comprese le strumentazioni di proprietà dell'Appaltatore. -----

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO E FORMA DEI CONTRATTI SPECIFICI-----

Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto esecutivo specifico, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del Capitolato.-----

I singoli contratti esecutivi di appalto derivanti dall'Accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata da parte della Provincia di Brescia. -----

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio a seguito della sottoscrizione da parte delle imprese appaltatrici del contratto medesimo-----

Gli oneri connessi alla stipula dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico delle Imprese appaltatrici così come ogni eventuale spesa relativa alle pubblicazioni di legge.

Resta a carico del committente la sola Imposta sul Valore Aggiunto.-----

L'Impresa garantisce la continuità del servizio: lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dalla Provincia di Brescia. -----

ART. 7 - CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITÀ'-----

L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa, sia mediante controlli in loco, sia chiedendo l'esibizione della documentazione in possesso delle Imprese, che non potranno rifiutarsi di esibire. -----

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali e/o di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio non imputabile a causa di forza maggiore, verranno applicate, a carico dell'Appaltatore, le penali stabilite dall'art. 12 del Capitolato, nella misura e secondo le fattispecie e le modalità ivi indicate. -----

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno, patito o patendo, morale o materiale.-----

ART. 8 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA -----

Per le modalità di pagamento delle prestazioni, si rimanda integralmente a quanto indicato dall'art. 10 del Capitolato di gara, che contiene anche le istruzioni per la compilazione delle voci richieste dal tracciato XML della fattura elettronica. -----

L'Appaltatore assume, a pena di risoluzione del contratto, tutti gli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.-----

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, è vietata la cessione del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, come richiamato dall'art. 14 del Capitolato.-----

L'eventuale subappalto sarà disciplinato ai sensi dell'art. 119 del Codice. -----

Come disposto dall'art. 120 del Codice, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati.-----

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione aggiudicatrice. -----

Tale cessione è efficace ed opponibile all'Amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica. -----

In ogni caso l'Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. -----

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. -----

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE -----

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte nella presente. -----

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto: -----

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente Atto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato, pena la risoluzione di diritto del presente atto e/o dei singoli contratti esecutivi, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente i contratti da essa stipulati. -----

L'Appaltatore si obbliga inoltre a: -----

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio rispetto alle norme previste nella documentazione sopra richiamata;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

Il Contraente si obbliga a consentire alla Provincia di Brescia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza possibilità di avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti, della Provincia di Brescia. -----

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008; si obbligano, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché a rispettare tutti gli adempimenti previsti.-----

ART. 11 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO -----

Si richiama espressamente l'art. 13 del Capitolato speciale. La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice, come pure ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile. La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto secondo il disposto dell'art. 123 del Codice medesimo ed in ossequio all'art. 1671 del codice civile. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria-----

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto derivato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile nei seguenti casi: -----

- a) fallimento dell'Appaltatore; -----
- b) mancata reintegrazione della cauzione; -----
- c) cessione del contratto; -----

- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; -----
- e) cumulo di penali superiori al 10% dell'importo; -----
- f) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto di appalto; -----
- g) nelle ipotesi previste dalla legge. -----

La risoluzione del contratto specifico comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui all'art. 6 del capitolato. -----

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto derivato qualora il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovesse protrarsi oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi; in tal caso, l'Amministrazione potrà attivarsi, al fine di stipulare un nuovo contratto specifico, interpellando il secondo operatore economico ed addebitando all'altro operatore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi e/o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. -----

In caso di risoluzione del contratto derivato ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri operatori economici, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'operatore economico, salvo l'eventuale danno ulteriore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto e dall'Accordo quadro per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto. -----

ART. 12 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA -----

Si dà atto che l'Appaltatore già in sede di gara ha sottoscritto per accettazione il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, seppur non materialmente allegato, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel "Patto di integrità" medesimo.-----

ART. 13 – CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO-----

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. -----

Per tutti gli effetti del presente Accordo quadro e dei futuri contratti esecutivi che saranno stipulati in esecuzione dello stesso, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. -----

ART. 14 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI-----

Il rapporto contrattuale è soggetto alla disciplina contenuta nel presente Accordo quadro, nonché alle norme del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intende qui integralmente richiamato e vincolante, anche se non materialmente allegato.-----

Per quanto non previsto nel presente Accordo quadro e nel Capitolato, il contratto è inoltre soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e al Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara la piena conoscenza degli atti e provvedimenti (sia amministrativi che normativi) richiamati nel presente articolo e ne accetta senza riserve l'applicazione. -----

ART. 15 – SPESE DELL'ACCORDO QUADRO -----

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto (quali l'imposta di bollo nei termini stabiliti

dalla legge), nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per l'eventuale registrazione. -----

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice gli operatori economici aggiudicatari, in parti uguali, devono rimborsare all'Amministrazione le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione; tali spese sono stimate indicativamente in euro € _____. -----

ART 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. -----

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.-----

La Provincia di Brescia tratta i dati relativi al presente Accordo e alla sua esecuzione, nonché ai singoli Contratti specifici, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la Provincia di Brescia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi all'Appaltatore. -----

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. -----

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.-----

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e al relativo Accordo quadro, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.-----

Nell'ambito dei singoli Contratti esecutivi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. -----

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.-----

Per la Provincia di Brescia

Per l'Appaltatore

*Il Dirigente del Settore
Cultura e Sociale, Formazione e
Istruzione, Turismo e RBB
Dott.ssa Simona Zambelli*

Il legale rappresentante
